

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I - AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione
Al sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell'Ispettorato generale

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al sig. Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Al Ministero dell'Economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza Ufficio XI

> All'Ufficio III - Reparto I Casellario e Registro delle sanzioni civili

Oggetto: Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Decreto interdirigenziale del 9 luglio 2021 del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Come noto, a norma dell'art. 274 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «la misura degli importi del diritto di copia e del diritto

di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall' ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

La misura del diritto di copia è disciplinata dagli artt. 267, 268 e 269 del citato d.P.R. n. 115/2012 e dalle relative tabelle nn. 6, 7 e 8 (diritto di copia senza certificazione di conformità, diritto di copia autentica, diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo), mentre la misura del diritto di certificato è disciplinata dall'art. 273 del citato decreto.

Ciò premesso, si informa che con decreto interdirigenziale a firma del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e del Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscritto in data 25 giugno - 9 luglio 2021 (alegano I), è stata aggiornata la misura prevista per i suddetti diritti di copia e di certificato.

Il provvedimento in questione sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 3 agosto 2021 ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

In materia di diritti di copia si rammenta quanto segue.

Con l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 193/09, è stato aggiunto il comma 1-bis all'art. 40 del d.P.R. n. 115/02 stabilendo che "con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio in formato elettronico".

Con il successivo comma 5 del suddetto art. 4 del d.l. n. 193/09 è stato, inoltre, stabilito che fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 115/02 "i diritti di copia di cui agli allegati n. 6 e 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee (...)".

Conseguentemente, per la copia cartacea, gli importi così aggiornati (come da futura pubblicazione nella G.U. - serie generale - n. 184 del 3 agosto 2021) vanno aumentati del cinquanta per cento come stabilito dal citato comma 5, art. 4, del d.l. n. 139/09.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva, competenza, di voler diramare con la massima sollecitudine il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari.

Roma, 29 luglio 2021